M_INF.CPMAN.REGISTRO UFFICIALE.U.0003564.13-02-2020.h.11:28

P.D.C.: S.T.V. (CP) Alessio FIORENTINO

Al ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO
MANFREDONIA

Servizio Personale Marittimo – Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio e Contenzioso

Indirizzo telegrafico: COMPAMARE MANFREDONIA
P.E.C.: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

Prot. n° 02.06.00/_____ – Allegati: 2

Argomento: Istanze per il rilascio di Autorizzazioni/Nulla Osta *ex* art. 55 del Codice della Navigazione. -

1. Come noto, l'art. 5 del D.P.R. 380/2001 ha demandato alle Amministrazioni comunali di costituire, anche in forma associata, uno Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.). Tale previsione è stata ulteriormente rafforzata dal D.L. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012, con l'inserimento dei commi 1 bis e ter del precitato articolo, che nell'attuale versione recita: *"Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte*" e che "*Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo".*

2. In tale contesto assume particolare rilevanza, per quanto di specifico interesse rispetto alla trattazione in argomento, la previsione di cui all'art. 3 del Testo Unico per l'Edilizia ove viene espressamente indicato che "*lo sportello unico per l'edilizia acquisisce ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: [...]*

omissis; f) l'autorizzazione dell'autorità' competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione".

3. L'articolo 55 del Codice della Navigazione prevede espressamente che "*L'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del capo del compartimento".* Appare evidente quindi, che tali nuove opere debbano intendersi necessariamente tutte quelle costruzioni ed i successivi ampliamenti per le quali la precitata normativa regolamentare edilizia prevede il rilascio del permesso di costruire e con ciò, ovviamente, escludendo dal novero delle nuove opere tutte le realizzazioni facilmente amovibili e gli interventi sottoposti al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia (SCIA edilizia), per i quali è necessaria una mera presa d'atto da parte dell'Amministrazione marittima.

4. Orbene, è evidente che il rilascio dell'Autorizzazione prevista dall'art. 55 del Codice della Navigazione da parte del Capo del Compartimento marittimo non può essere considerata titolo legittimante per la realizzazione di costruzioni in prossimità del demanio marittimo sotto il profilo edilizio/urbanistico e paesaggistico ma attiene a tutti quelli aspetti dell'opera che hanno la potenzialità di incidere sulla sicurezza della navigazione ed in una più ampia accezione, atteso il coinvolgimento operato dall'Amministrazione marittima nell'istruttoria *de qua* del Provveditorato OO.PP. e solo in ristretti casi dell'Agenzia del Demanio, a quelli aspetti che incidono sull'accessibilità, sulla tutela dominicale, sulla salvaguardia da inquinamenti e sulle generali limitazioni che potrebbero essere suscettibili di creare un disvalore al demanio marittimo.

5. Pertanto, appare necessario che le istanze provenienti dall'utenza per il rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione giungano a questa Capitaneria di Porto esclusivamente per il tramite degli Sportelli Unici per l'Edilizia o per il tramite degli uffici preposti al rilascio del permesso edilizio individuati da codeste Amministrazioni in indirizzo per competenza o che l'Autorizzazione venga richiesta nell'ambito di apposita conferenza di servizi istituita ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Testo Unico dell'Edilizia.

6. Quanto poc'anzi espresso si ritiene imprescindibile anche in relazione a quanto sancito dalla Legge Regionale n. 17/2015, la quale all'art 12 impone che per il rilascio dell'Autorizzazione in argomento, l'Autorità marittima è tenuta a

richiedere il vincolante parere dei comuni costieri.

7. Si rende necessario ancor più sottolineare che il procedimento in parola, sottoposto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990, impone alla scrivente di dover concludere l'iter di rilascio dell'Autorizzazione *ex* art. 55 del Codice della Navigazione decorsi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e che in assenza di una esplicita pronuncia da parte degli Enti locali interessati questa Amministrazione viene a trovarsi in una condizione di improcedibilità susseguente alla comunicazione prevista dall'art. 8 della legge sul procedimento amministrativo.

8. Per quanto sopra ed al fine di consentire il corretto esercizio dell'azione amministrativa, a partire dalla data del 1 Marzo 2020, questa Capitaneria di Porto, riterrà istruibili solo le istanze provenienti da codeste Civiche Amministrazioni in indirizzo per competenza, corredate dal vincolante parere urbanistico e demaniale rilasciato ai sensi dell'art 12 della Legge Regionale n. 17/2015 e l'Autorizzazione o il suo eventuale diniego sarà trasmessa esclusivamente a codeste Amministrazioni dopo la registrazione dell'atto come previsto dall'articolo 5 comma 1 ter del D.P.R. 380/2001. Per quanto riguarda le opere non soggette a permesso a costruire, la scrivente trasmetterà il proprio Nulla Osta progressivamente registrato, da intendersi come mera presa d'atto, successivamente all'avvenuta ricezione di apposita dichiarazione di non assoggettabilità all'Autorizzazione di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, formulata e trasmessa da parte degli Uffici comunali preposti.

9. Al fine di rendere una piena e corretta informazione per la valutazione delle pratiche afferenti il rilascio dell'Autorizzazione in argomento, è stato predisposto ed accluso alla presente un elenco contenente la documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria (Allegato n. 2) che sarà altresì reso disponibile sulla pagina web della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

10. Ulteriori contributi, osservazioni o richieste di informazioni relative alla presente comunicazione dovranno pervenire entro la data del 23 Febbraio 2020 e trasmesse anche a tutte le Amministrazioni/Enti/Ordini indicate nell'allegato elenco indirizzi, al fine di consentirne una loro compiuta valutazione.-

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe TURIANO

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GIUSEPPE TURIANO

In Data/On Date:
mercoledì 12 febbraio 2020 11:16:43